

REPERTORIO N. 54927

ROGITO N. 18377

DEPOSITO DI DOCUMENTO

Repubblica Italiana

L'anno duemiladieci, il giorno tredici del mese di gennaio, in Roma, nel mio Studio,

13 gennaio 2010

davanti a me

Dott. **Giancarlo MAZZA**, Notaio in Roma, con Studio in Via Aniene n.8, iscritto nel Ruolo del Distretto di Roma,

è presente:

- **VILLA Maria Elena**, nata a Montecompatri (RM) il 10 febbraio 1941, residente a Roma (RM), Via Alessandro Serpieri n.7, casalinga, Codice Fiscale VLL MLN 41B50 F477E.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparente che mi chiede di ricevere in deposito, perchè sia conservato nei miei atti, con facoltà di rilasciarne copie, lo Statuto dell'Associazione "**Arco 92 Onlus**", con sede in Roma, Via Alessandro Serpieri n.7, così come modificato con deliberazione dell'Assemblea dell'Associazione stessa tenutasi in data 22 dicembre 2009, avente ad oggetto la creazione di una testata periodica, anche in formato telematico, oltre al già richiesto formato cartaceo.

Io Notaio ritiro il detto documento e lo allego a questo atto sotto la lettera "A".

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Atto scritto da persona di mia fiducia su due pagine di un foglio e da me letto alla comparente che, su mia richiesta, lo ha approvato.

Atto sottoscritto alle ore undici (ore 11,00).

F.to: Maria Elena Villa

F.to: Giancarlo Mazza, Notaio



ALLEGATO "A" AL ROGITO N. 18377

STATUTO
della: "A. R.CO 92 ONLUS"

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

E' costituita a norma del titolo I cap.III art.36 del Codice Civile, l'Associazione denominata "A.R.CO 92 ONLUS" con sede in Roma - Via Alessandro Serpieri n.7.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.10 e segg. del D. Leg.vo 4 dicembre 1997 n.460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ovvero più semplicemente ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Articolo 2

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nel settore della assistenza sociale e sociosanitaria, per il conseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale, al fine di migliorare la prevenzione, l'assistenza e la riabilitazione dei pazienti in stato di coma a seguito di trauma e di altre cause organiche. A tal fine l'Associazione potrà anche aprire sedi periferiche dislocate in tutto il territorio nazionale ed estero, il cui funzionamento dovrà essere regolato da una normativa interna predisposta ed approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità intende operare nei seguenti campi:

- a) sollecitare gli organi pubblici preposti alla tutela della salute e del cittadino perchè svolgano al meglio il loro compito;
- b) assumere direttamente iniziative atte a reperire fondi necessari al buon funzionamento dell'Associazione;
- c) porre in essere qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa la creazione e promozione di una testata periodica, anche in formato telematico, oltre al già richiesto formato cartaceo.

Ai soli fini meramente esemplificativi potrà:

1. fornire alle famiglie coinvolte un supporto informativo, morale, psicologico, assistenziale e tecnico;
2. promuovere il reinserimento lavorativo dei traumatizzati cranici, anche nell'ambito della stessa Associazione, preparandoli in modo specifico a seconda delle loro possibilità e disturbi (attenzione, memoria, parola, comportamento);
3. promuovere campagne e misure preventive del trauma cranico;
4. sollecitare la creazione di unità operative postintensive ad alta valenza riabilitativa, intermedie fra le costose unità intensive (rianimazione o neurochirurgia) e le unità di medicina riabilitativa;
5. preparare ed organizzare il personale volontario in modo da fornire un'assistenza ospedaliera e domiciliare altamente specialistica per facilitare un reinserimento familiare precoce (medici specialistici, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, infermieri);
6. sollecitare la creazione di dignitose strutture di lunga degenza riabilitativa



per i pazienti che hanno la sfortuna di non risvegliarsi e che i familiari non possono assistere a domicilio.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10 5° comma del citato D. Leg.vo 4 dicembre 1997 n.460.

Articolo 3

L'Associazione persegue scopi esclusivamente umanitari ed è indipendente da ogni movimento politico, da ogni organizzazione sindacale e da qualsiasi confessione religiosa.

E' facoltà dell'Associazione promuovere ed organizzare ogni forma di espressione umanitaria come, ad esempio, incontri, conferenze, seminari, manifestazioni, nonché collegarsi con gruppi che perseguono le stesse finalità, stipulare convenzioni con enti e istituzioni pubbliche, cooperative ed associazioni per il conseguimento dei fini statutari.

Articolo 4

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le quote associative, i contributi, le elargizioni, i lasciti, i compensi erogati sotto ogni forma dalla pubblica amministrazione, da Associazioni, da Enti e privati. Eventuali attivi di bilancio possono essere investiti unicamente per il raggiungimento dei fini sociali.

Articolo 5

L'attività dell'Associazione deve essere produttiva, limpida e non burocratica. Gli organi sociali sono costituiti dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. Le cariche associative e le prestazioni fornite dagli aderenti sono svolte a titolo gratuito.

TITOLO II

I soci

Articolo 6

L'iscrizione all'Associazione avviene versando la relativa quota annuale, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Iscrivendosi l'associato ottiene il diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto e di essere eletto negli organi dell'Associazione.

Articolo 7

I soci non in regola con il versamento della quota annuale, da corrispondersi anticipatamente entro il 31 Gennaio di ciascun anno, perdono la qualifica di Socio. Tale qualifica si perde inoltre, oltre che per decesso, per dimissioni o rinuncia nonché per indegnità. L'indegnità è sancita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio.

Articolo 8

I Soci vengono così suddivisi: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori le persone che hanno costituito l'Associazione.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche che, avendo versato la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, aderiscono all'Associazione, accettandone in toto lo spirito e le finalità.

Sono Soci Onorari le persone fisiche, Enti o Associazioni che, pur non partecipando attivamente alla vita interna dell'Associazione, intendono tuttavia appoggiarne lo spirito e le finalità, impegnandosi, a tale scopo, ad un

contributo di sostegno per l'Associazione stessa.

TITOLO III

L'Assemblea dei Soci

Articolo 9

L'Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto di voto. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 10

Hanno diritto di voto all'Assemblea tutti i soci maggiorenni che si trovino in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni Socio può conferire ad altro Socio la delega perchè lo rappresenti nell'Assemblea Ordinaria. E' ammessa più di una delega ad uno stesso Socio; la delega deve essere scritta e consegnata al Presidente dell'Assemblea, il quale ne darà atto nel verbale. Nell'Assemblea Straordinaria non sono ammesse deleghe.

Articolo 11

L'Assemblea ordinaria sarà, di norma, annuale ed ogni qualvolta venga richiesta per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo, da almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

La Presidenza dell'Assemblea verrà assunta da un Socio eletto dai presenti. Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, ed in mancanza, al Vice Presidente, la convocazione dell'Assemblea per i soli soci aventi diritto al voto. La convocazione verrà fatta dal Presidente per lettera raccomandata a ciascun socio con preavviso di 15 giorni oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione nel locale dell'Associazione per le proprie riunioni.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione sarà tenuta valida con la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualsiasi numero degli aventi diritto al voto convaliderà l'Assemblea.

Per la validità delle votazioni sarà necessaria e sufficiente la metà più uno dei presenti.

Articolo 13

L'Assemblea ordinaria dei Soci esercita i seguenti poteri:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- sancisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la radiazione dei Soci per indegnità o per atteggiamento comunque difforme dallo spirito e dalle finalità dell'Associazione;
- valuta il lavoro svolto dall'Associazione e dalle sue sedi periferiche;
- approva i programmi di lavoro futuri.

Le decisioni ufficiali dell'Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione e controfirmate dal Presidente.

Articolo 14

Le modifiche statutarie e/o l'eventuale scioglimento dell'Associazione, vengono deliberate dall'Assemblea straordinaria. Essa potrà essere convocata dal Presidente, in via d'urgenza, su conforme parere del Consiglio Direttivo, ove ne ricorrono i presupposti, ovvero su istanza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

Le delibere di modifiche dello Statuto dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le delibere di scioglimento dell'As-



semblea straordinaria dovranno essere assunte con la maggioranza di due terzi dei presenti, e con il voto favorevole del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Il Consiglio direttivo

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo, scelto la prima volta fra i Soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione, è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea e dura in carica fino a revoca o dimissioni. Tra i propri membri, il Consiglio elegge un Presidente al quale spetta la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, un Vice Presidente ed una Segreteria Amministrativa, composta da due membri.

Articolo 16

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Vice Presidente lo sostituisce in tutti i casi di assenza o di impedimenti di questi. E' facoltà del Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, di indicare soci e/o persone esterne per compiti specifici riguardanti iniziative dell'Associazione.

Articolo 17

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso si riunirà per cooptare un nuovo membro. La relativa deliberazione verrà assunta a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevarrà il voto del Presidente. Il mandato sarà valido fino alla successiva Assemblea dei Soci.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni semestre su convocazione del Presidente. Il Presidente convocherà il medesimo ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

Articolo 19

Il Consiglio è validamente costituito se sono presenti almeno tre dei suoi membri, in prima convocazione. In seconda convocazione la presenza di due membri costituisce validità. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale di conduzione dell'Associazione, nello spirito e nei principi che l'hanno ispirata e costituita, conformemente a quanto stabilito, per i singoli membri, dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo, il quale deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Al Consiglio Direttivo spetta, altresì, l'ammissione dei nuovi Soci e la determinazione della quota annuale di partecipazione per le singole categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo infine predispone ed approva a maggioranza la normativa che regola il funzionamento delle sedi periferiche.

Articolo 21

Le decisioni del Consiglio vengono verbalizzate e controfirmate dal Presidente e da due soci.

Articolo 22

La Segreteria Amministrativa, composta da due membri eletti dal Consi-

glio Direttivo, cura l'ordinaria amministrazione. Essa ha, tra l'altro, il compito di mantenere aggiornati i Libri sociali previsti dalla normativa vigente, di svolgere il lavoro di corrispondenza e costituire un punto di riferimento per ogni necessità.

TITOLO V

Il Presidente

Articolo 23

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Egli ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione nei confronti dei terzi e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria. Gli eventuali attivi di bilancio, come pure i beni sociali dell'Associazione dovranno essere devoluti ad altre ONLUS o ad Associazioni con finalità di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662.

Articolo 25

Per quanto non previsto dagli articoli del presente Statuto, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile per le Associazioni che non perseguono fini di lucro.

F.to: Maria Elena Villa

F.to: Giancarlo Mazza, Notaio

**IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA -
COMPOSTA DI QUATTRO FOGLI - È CONFORME ALL'ORIGI-
NALE FIRMATO A NORMA DI LEGGE.**

ROMA, 14 GENNAIO 2010

